**CONTRATTO DI COMODATO**

**TRA**

la **Parrocchia ---**, nella persona del Parroco pro-tempore don ----, con sede in ---, Via ---- n. ---, c.f. ----, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche di Padova al n. ----, autorizzata alla stipula del presente atto con decreto dell’Ordinario Diocesano prot. n. ---- del ----, d’ora in avanti, per brevità, anche “Parrocchia”

e

la **ASSOCIAZIONE “---“**, con sede in --- (---), Via --- n. ---, c.f. e p.iva ---- , in persona del Presidente del Consiglio direttivo e legale rappresentante pro – tempore ----, che interviene nel presente atto in forza dei poteri attribuiti dalla delibera del Consiglio del ----- , d’ora in avanti, per brevità, anche “Associazione”

**premesso**

* che la Parrocchia -- è proprietaria di un impianto sportivo costituito da --------, sito in ----, Via --- n. ---, destinato ad attività sportive parrocchiali;
* che detto impianto risulta così descritto catastalmente: Comune di ----, Fg. ----, mapp. ----, cat. ---, rend. ----;
* che l’Associazione costituisce una associazione sportiva su base volontaristica che si propone di favorire la pratica sportiva tra i giovani quale strumento di crescita morale e civile nel rispetto dei principi cristiani;
* che l’Associazione ha chiesto di poter ottenere la disponibilità del descritto impianto sportivo per conseguire i propri scopi statutari;
* che la Parrocchia si è resa disponibile a concedere le proprie strutture considerando l’attività sportiva istituzionale dell’Associazione coerente con in piano pastorale parrocchiale.

Tanto premesso ritenuto tra le parti

**si conviene e stipula quanto segue.**

Art. 1 – OGGETTO.

La Parrocchia concede a titolo gratuito all’Associazione, che accetta l’impianto sportivo descritto in premessa, sito in ---, Via --- n. ---- e delle attrezzature di cui all’elenco che viene contestualmente sottoscritto dalle parti per formare parte integrante del presente contratto pur se conservato separatamente.

L’Associazione dichiara di aver preso visione dell’impianto medesimo e dei beni in dotazione e di ritenerli il perfetto stato di conservazione e manutenzione ed idonei all’uso cui intende destinarli e pattuito nel presente atto, impegnandosi a restituirli alla scadenza del presente contratto nello stesso stato, salvo il normale deterioramento derivante dall’uso.

Art. 2 – DURATA

Il comodato viene qui convenuto della durata di anni uno a decorrere dal ---- e sino al ---- ed alla scadenza si rinnoverà automaticamente per eguale periodo salvo che non intervenga disdetta di una delle parti da recapitarsi mediante raccomandata a/r con almeno tre mesi di preavviso.

Art. 3 – USO DEI BENI

L’Associazione dichiara di ben conoscere e di accettare che l’uso è ad essa concesso non in via esclusiva essendo previsto l’utilizzo concorrente dell’impianto sportivo da parte della Parrocchia proprietaria e dei relativi gruppi parrocchiali, secondo un calendario che le Parti si impegnano a concordare di anno in anno entro il mese di --.

In particolare, l’Associazione accetta sin d’ora accetta che i calendari degli allenamenti e delle attività sportive siano stilati prestando attenzione a che essi siano compatibili con le attività pastorali, liturgiche e catechistiche programmate dalla Parrocchia per i ragazzi delle varie età così da consentire la partecipazione ad esse.

Art. 4 – DESTINAZIONE DEI BENI

L’immobile oggetto del presente contratto dovrà essere utilizzato dall’Associazione esclusivamente per svolgervi attività sportiva dilettantistica, mantenendo ivi un comportamento conforme allo spirito educativo - religioso del luogo in cui gli immobili e gli impianti sono inseriti.

La gestione degli stessi dovrà inoltre avvenire con modalità tali da non interferire con il libero utilizzo degli immobili adiacenti di proprietà parrocchiale e assumendo ogni contromisura atta a prevenire ogni eventuale danno o intralcio a detti immobili confinanti.

È in ogni caso esclusa ogni attività politica, partitica e sindacale.

Art. 5 – CUSTODIA E POLIZZA ASSICURATIVA

L’Associazione è tenuta a custodire ed a conservare i beni immobili oggetto di contratto con la diligenza del buon padre di famiglia ed è direttamente responsabile verso la proprietaria dei danni causati agli stessi e di quelli causati alle persone, sia terzi che propri soci, che ad essi accedono.

A tale scopo essa si obbliga a stipulare, a proprie spese, opportuna assicurazione presso Compagnia di Assicurazioni di primaria importanza e per un congruo massimale contro tutti i rischi che possano gravare sull’immobile, e per responsabilità civile, e ad esibire la polizza e le ricevute di pagamento dei premi su richiesta della Parrocchia. La polizza dovrà prevedere a carico della Compagnia l’obbligo di risarcimento diretto della Parrocchia o delle persone danneggiate ai sensi dell’art. 1917 del Codice Civile.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1806 del Codice Civile, le parti convengono quale valore di stima del bene comodato, la somma complessiva di Euro --- (----). Detta stima è effettuata unicamente al fine della responsabilità del perimento del bene comodato, restando inteso che la proprietà del medesimo permane come per legge in capo alla Parrocchia comodante.

Art. 6 – RESPONSABILITA’ DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione si assume ogni responsabilità civile, penale e fiscale per quanto concerne le attività svolte negli immobili oggetto del presente contratto. In particolare si impegna a richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività ed a ottemperare alle disposizioni di legge in materia.

Il mancato rilascio anche di una sola di tali autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività sarà causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 7 – SPESE RELATIVE ALL’IMMOBILE

Restano a carico dell’Associazione le spese di manutenzione ordinaria e quelle necessarie per l’utilizzo dell’immobile, comprese quelle relative al riscaldamento ed alle altre utenze. La ripartizione delle spese tra i soggetti concorrenti nell’utilizzo dell’impianto sarà regolata con apposito e separato regolamento.

Sono a carico irripetibile dell’Associazione tutte le opere e gli adempimenti per rendere le strutture idonee allo svolgimento delle proprie attività in conformità al presente contratto ed alla normativa vigente in materia.

L’Associazione non potrà comunque compiere sulle strutture concesse alcuna opera o miglioria, senza il consenso scritto della Parrocchia.

L’Associazione è infine obbligata a pagare o rimborsare su richiesta del comodante ogni gravame di tasse e imposte relative e inerenti l'immobile.

Art. 8 – DIVIETO DI CONCESSIONE A TERZI

E’ espressamente ed assolutamente vietato all’Associazione di concedere a terzi a qualsiasi titolo, anche solo parzialmente, l’immobile oggetto del presente contratto e di cedere a terzi, a qualsiasi titolo, il presente contratto.

L’eventuale inosservanza di quanto sopra prescritto sarà causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..

Art. 9 – EVENTI STRAORDINARI RELATIVI ALLA COMODATARIA

L’estinzione dell’Associazione, nonché la sua fusione, incorporazione o trasformazione in altro ente determinano la risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art. 1353 c.c..

Art. 10 – SOSPENSIONE DELL’USO

Anche al di fuori delle date concordate ai sensi del precedente art. 3, alla Parrocchia è consentito, a semplice richiesta e gratuitamente, di poter utilizzare per le proprie attività gli impianti e le strutture oggetto del presente contratto dandone avviso all’Associazione almeno --- giorni prima.

Art. 11 – SCOPO DEL RAPPORTO E COLLABORAZIONE TRA LE PARTI

L’Associazione si impegna a cooperare con la Parrocchia per raggiungere gli obiettivi fissati nel piano pastorale parrocchiale, sì da essere strumento di educazione morale e religiosa per i giovani che la frequentano.

In particolare dovrà essere esclusa qualsiasi attività da parte dell’Associazione che possa essere, anche indirettamente, in contrasto con la natura della comodante e la quella dilettantistica dell’attività svolta.

L’eventuale inosservanza di quanto sopra prescritto sarà causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..

Art. 12 – CESSAZIONE DEL RAPPORTO SU RICHIESTA DELLA PARROCCHIA

Il presente contratto potrà risolversi qualora i beni che ne costituiscono oggetto necessitino alla Parrocchia per le proprie attività istituzionali o subiscano variazione della propria destinazione urbanistica.

Tale risoluzione avrà effetto alla scadenza dell’anno sportivo immediatamente successiva al ricevimento della disdetta scritta da parte della Parrocchia.

Art. 13 – PENALE PER RITARDATA RESTITUZIONE

Il comodatario dovrà pagare una penale di Euro --- (---) al giorno, in caso di mancata riconsegna dell’immobile alla scadenza stabilita dall’art. 2 e in tutti gli altri casi in cui sia prevista la risoluzione o la cessazione del presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Art. 14 – SPESE CONTRATTUALI

Qualunque modifica del presente contratto può aver luogo ed essere approvata solo mediante atto scritto.

Art. 15 – RINVIO

Per tutto quanto non specificato si rinvia agli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile in materia di comodato.

Art. 16 – SPESE CONTRATTUALI

Bollo, tasse di registrazione ed ogni altro gravame fiscale inerente il presente contratto sono a carico dell’Associazione comodataria.

---, li ---

PARROCCHIA ----

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ASSOCIAZIONE ---

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ai sensi dell’art. 1341, secondo comma c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente quanto previsto agli artt. 1 (OGGETTO), 3 (USO DEI BENI), 4 (DESTINAZIONE DEI BENI), 5 (CUSTODIA E POLIZZA ASSICURATIVA), 6 (RESPONSABILITA’ DELL’ASSOCIAZIONE), 7 (SPESE RELATIVE ALL’IMMOBILE), 8 (DIVIETO DI CONCESSIONE A TERZI), 9 (EVENTI STRAORDINARI RELATIVI ALLA COMODATARIA), 10 (SOSPENSIONE DELL’USO), 12 (CESSAZIONE DEL RAPPORTO SU RICHIESTA DELLA PARROCCHIA), 13 (PENALE PER RITARDATA RESTITUZIONE).

PARROCCHIA ---

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ASSOCIAZIONE ---

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_